IT

ALLEGATO II

"ALLEGATO II

**ISTRUZIONI PER LE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI E I REQUISITI DI FONDI PROPRI**

**PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI**

(…)

C 13.01 - Rischio di credito – Cartolarizzazioni (CR SEC)

3.7.1. Osservazioni di carattere generale

106. Quando l'ente agisce in qualità di cedente, le informazioni contenute in questo modello sono richieste per tutte le cartolarizzazioni per le quali è riconosciuto un trasferimento significativo del rischio. Se l'ente agisce in qualità di investitore, devono essere segnalate tutte le esposizioni.

107. Le informazioni da segnalare sono condizionate dal ruolo svolto dall'ente nel contesto della cartolarizzazione, pertanto si utilizzano elementi di segnalazione specifici per i cedenti, i promotori e gli investitori.

108. Questo modello contiene informazioni comuni sulle cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche contenute nel portafoglio bancario.

3.7.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 0010 | **IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE**  L'ente cedente segnala l'importo in essere, alla data di riferimento per le segnalazioni, di tutte le esposizioni correnti verso la cartolarizzazione create nell'operazione di cartolarizzazione, a prescindere dal soggetto che detiene le posizioni. Sono pertanto segnalate le esposizioni verso la cartolarizzazione in bilancio (ad esempio obbligazioni, prestiti subordinati) nonché le esposizioni fuori bilancio e i derivati (ad esempio linee di credito subordinate, linee di liquidità, contratti swap su tassi d'interesse, credit default swap, eccetera) creati dalla cartolarizzazione.  Il cedente non segnala in questo modello le cartolarizzazioni tradizionali nelle quali non detiene alcuna posizione. A tal fine le posizioni verso la cartolarizzazione detenute dal cedente includono clausole di rimborso anticipato ai sensi dell'articolo 242, punto 16, del regolamento (UE) n. 575/2013 nella cartolarizzazione di esposizioni rotative. |
| 0020-0040 | **CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE**  Articoli 251 e 252 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Il valore corretto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito utilizzate nella struttura di cartolarizzazione non tiene conto dei disallineamenti di durata. |
| 0020 | **(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (CVA)**  La procedura dettagliata per il calcolo del valore della garanzia corretto per la volatilità (CVA) da segnalare in questa colonna è esposta nell'articolo 223, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0030 | **(-) DEFLUSSI TOTALI (-) VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G\*)**  Conformemente alla regola generale per gli "afflussi" e i "deflussi", gli importi segnalati in questa colonna figurano come "afflussi" nel corrispondente modello relativo al rischio di credito (CR SA o CR IRB) e nella classe di esposizioni alla quale il soggetto segnalante assegna il fornitore della protezione (ovvero il terzo al quale il segmento è trasferito mediante protezione del credito di tipo personale).  La procedura di calcolo dell'importo nominale corretto per il "rischio di cambio" della protezione del credito (G\*) è indicata nell'articolo 233, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0040 | **IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO**  Tutti i segmenti mantenuti o riacquistati, ad esempio le posizioni che coprono le prime perdite non traslate, sono segnalati al rispettivo valore nominale.  Nel calcolo dell'importo mantenuto o riacquistato della protezione del credito non si tiene conto dell'effetto dei coefficienti di scarto (haircut) di vigilanza sulla protezione del credito. |
| 0050 | **POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE**  Questa colonna comprende i valori delle esposizioni delle posizioni verso la cartolarizzazione detenute dall'ente segnalante, calcolate in conformità dell'articolo 248, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, senza applicare i fattori di conversione del credito, al lordo delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, e degli eventuali sconti su prezzi d'acquisto non rimborsabili sulle esposizioni cartolarizzate di cui all'articolo 248, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, e al lordo delle rettifiche di valore e degli accantonamenti relativi alla posizione verso la cartolarizzazione.  La compensazione è rilevante unicamente per i derivati multipli forniti alla stessa società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE) coperti da accordi di compensazione ammissibili.  Nelle cartolarizzazioni sintetiche le posizioni detenute dal cedente sotto forma di elementi in bilancio e/o ragioni di credito dell'investitore derivano dall'aggregazione delle colonne da 0010 a 0040. |
| 0060 | **(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI**  Articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le rettifiche di valore e gli accantonamenti da segnalare in questa colonna si riferiscono soltanto alle posizioni verso la cartolarizzazione; non sono considerate le rettifiche di valore delle esposizioni cartolarizzate. |
| 0070 | **ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI**  Questa colonna comprende i valori delle esposizioni delle posizioni verso la cartolarizzazione, calcolate in conformità dell'articolo 248, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, senza applicare i fattori di conversione, e al lordo degli eventuali sconti su prezzi d'acquisto non rimborsabili sulle esposizioni cartolarizzate di cui all'articolo 248, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, e al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti relativi alla posizione verso la cartolarizzazione. |
| 0080-0110 | **TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE**  Articolo 4, paragrafo 1, punto 57, parte tre, titolo II, capo 4, e articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013  Gli enti forniscono in queste colonne informazioni sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito che riducono il rischio di credito di una o più esposizioni mediante sostituzione di esposizioni (come indicato sotto in riferimento agli afflussi e ai deflussi).  Se una garanzia reale influisce sul valore dell'esposizione (ad esempio se è utilizzata per le tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione), il suo importo è limitato al valore dell'esposizione.  Gli elementi da segnalare qui sono:   1. garanzie reali, costituite a norma dell'articolo 222 del regolamento (UE) n. 575/2013 (metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie); 2. la protezione del credito ammissibile di tipo personale. |
| 0080 | **(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (GA)**  Protezione del credito di tipo personale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 59, degli articoli da 234 a 236 del regolamento (UE) 575/2013. |
| 0090 | **(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE**  Protezione del credito di tipo reale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 58, del regolamento (UE) n. 575/2013, di cui all'articolo 249, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento e come disciplinata agli articoli 195, 197 e 200 di tale regolamento.  Le credit linked note e la compensazione in bilancio di cui agli articoli 218 e 219 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono trattate come garanzie in contante. |
| 0100-0110 | **SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO**  Sono segnalati gli afflussi e i deflussi all'interno delle stesse classi di esposizioni e, ove rilevanti, i fattori di ponderazione del rischio o le classi di debitori. |
| 0100 | **(-) DEFLUSSI TOTALI**  Articolo 222, paragrafo 3, articolo 235, paragrafi 1 e 2, e articolo 236 del regolamento (UE) n. 575/2013.  I deflussi corrispondono alla parte garantita dell'"esposizione al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti" che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e, ove rilevante, dalla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori, e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, alla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori.  Tale importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevanti, nelle relative ponderazioni del rischio o classi di debitori. |
| 0110 | AFFLUSSI TOTALI  In questa colonna sono segnalate come afflussi le posizioni verso la cartolarizzazione che costituiscono titoli di debito e sono utilizzate come garanzie reali finanziarie ammissibili conformemente all'articolo 197, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 se è utilizzato il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie. |
| 0120 | ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE  Questa colonna include le esposizioni assegnate alla ponderazione del rischio e alla classe di esposizioni corrispondenti dopo aver tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti a "tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) con effetti di sostituzione sull'esposizione". |
| 0130 | (-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (CVAM)  Articoli da 223 a 228 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'importo segnalato comprende anche le credit linked note (articolo 218 del regolamento (UE) n. 575/2013) |
| 0140 | **VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E\*)**  Valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione calcolato conformemente all'articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013, ma senza applicare i fattori di conversione di cui all'articolo 248, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. |
| 0150 | **DI CUI: CON UN FATTORE DI CONVERSIONE DEL CREDITO (CCF) DELLO 0%**  Articolo 248, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013  Ai fini di questa colonna il fattore di conversione è definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 56, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Ai fini della segnalazione, i valori dell'esposizione corretti integralmente (E\*) sono segnalati per il fattore di conversione 0 %. |
| 0160 | **(−) SCONTI SU PREZZI D'ACQUISTO NON RIMBORSABILI**  Conformemente all'articolo 248, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, un ente cedente può dedurre dal valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % eventuali sconti sul prezzo di acquisto non rimborsabili connessi a tali esposizioni sottostanti nella misura in cui tali sconti abbiano determinato la riduzione dei fondi propri. |
| 0170 | **(−) RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI SPECIFICHE PER ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI**  Conformemente all'articolo 248, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, un ente cedente può dedurre dal valore dell'esposizione della posizione verso la cartolarizzazione a cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % o che è dedotta dal capitale primario di classe 1 l'importo delle rettifiche di valore su crediti specifiche delle esposizioni sottostanti determinato conformemente all'articolo 110 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0180 | **VALORE DELL'ESPOSIZIONE**  Valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione calcolato conformemente all'articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0190 | **(-) VALORE DELL'ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI**  Conformemente all'articolo 244, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 253, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale si applica un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %, gli enti possono dedurre dai fondi propri il valore dell'esposizione della posizione, in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. |
| 0200 | **VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO**  Valore dell'esposizione meno il valore dell'esposizione dedotto dai fondi propri. |
| 0210 | **SEC-IRBA**  Articolo 254, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0220-0260 | **RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW**  Esposizioni cui è applicato il SEC-IRBA ripartite per fasce di ponderazione del rischio. |
| 0270 | **DI CUI: CALCOLATE A NORMA DELL'ARTICOLO 255, PARAGRAFO 4 (CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI)**  Articolo 255, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013    Ai fini di questa colonna le esposizioni al dettaglio sono trattate come crediti al dettaglio acquistati e le esposizioni verso imprese come crediti verso imprese acquistati. |
| 0280 | **SEC-SA**  Articolo 254, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0290-0340 | **RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW**  Esposizioni cui è applicato il SEC-SA ripartite per fasce di ponderazione del rischio.  Per RW = 1 250 % (W ignoto), l'articolo 261, paragrafo 2, lettera b), quarto comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 prevede che la posizione nella cartolarizzazione sia ponderata per il 1 250 % laddove l'ente non conosca lo status di morosità per più del 5 % delle esposizioni sottostanti nel portafoglio. |
| 0350 | **SEC-ERBA**  Articolo 254, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0360-0570 | **RIPARTIZIONE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CLASSI DI MERITO DI CREDITO A BREVE/LUNGO TERMINE)**  Articolo 263 del regolamento (UE) n. 575/2013  Le posizioni verso la cartolarizzazione cui è applicato il SEC-ERBA con un rating desunto di cui all'articolo 254, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono segnalate come posizioni provviste di rating.  I valori delle esposizioni soggetti a ponderazione del rischio sono ripartiti in funzione del termine breve o lungo e delle classi di merito di credito come previsto alle tabelle 1 e 2 dell'articolo 263 e alle tabelle 3 e 4 dell'articolo 264 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0580-0630 | **RIPARTIZIONE PER MOTIVO DI APPLICAZIONE DEL SEC-ERBA**  Per ciascuna posizione verso la cartolarizzazione gli enti considerano una delle opzioni seguenti nelle colonne 0580-0620. |
| 0580 | **PRESTITI PER VEICOLI, LEASING AUTO E STRUMENTALI**  Articolo 254, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013  Tutti i prestiti per veicoli, leasing auto e strumentali sono segnalati in questa colonna, anche se rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 254, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0590 | **OPZIONE SEC-ERBA**  Articolo 254, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0600 | **POSIZIONI SOGGETTE ALL'ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013**  Articolo 254, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0610 | **POSIZIONI SOGGETTE ALL'ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013**  Articolo 254, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0620 | **POSIZIONI SOGGETTE ALL'ARTICOLO 254, PARAGRAFO 4, O ALL'ARTICOLO 258, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013**  Le posizioni verso la cartolarizzazione soggette al SEC-ERBA, quando l'applicazione del SEC-IRBA o del SEC-SA è stata esclusa dalle autorità competenti a norma dell'articolo 254, paragrafo 4, o dell'articolo 258, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0630 | **IN BASE ALLA GERARCHIA DEI METODI**  Posizioni verso la cartolarizzazione cui è applicato il SEC-ERBA secondo la gerarchia dei metodi di cui all'articolo 254, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0640 | **METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA**  Articolo 254, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 riguardante l'applicazione del metodo della valutazione interna (IAA) per le posizioni in programmi ABCP. |
| 0650-0690 | **RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW**  Esposizioni cui è applicato il metodo della valutazione interna ripartite per fasce di ponderazione del rischio |
| 0695 | **TRATTAMENTO SPECIFICO PER I SEGMENTI SENIOR DELLE CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE**  Articolo 269 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0700 | **ALTRO (RW = 1 250 %)**  Se non viene applicato nessuno dei metodi precedenti, alle posizioni verso la cartolarizzazione è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % conformemente all'articolo 254, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0710-0860 | **IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO**  Importo totale dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, prima delle rettifiche dovute a disallineamenti di durata o violazioni delle disposizioni in materia di due diligence, escluso qualsiasi importo dell'esposizione ponderato per il rischio riguardante esposizioni riassegnate a un altro modello mediante deflussi. |
| 0840 | **IAA: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)**  In questa colonna deve essere indicata la media ponderata per l'esposizione dei fattori di ponderazione del rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione. |
| 0860 | **IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO, DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE**  Per le cartolarizzazioni sintetiche con disallineamenti di durata, l'importo da segnalare in questa colonna non tiene conto dei disallineamenti di durata. |
| 0870 | **RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA**  Per i disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche è incluso RW\*-RW(SP), calcolato a norma dell'articolo 252 del regolamento (UE) n. 575/2013, tranne per i segmenti con una ponderazione del rischio del 1 250 %, dove l'importo da segnalare è zero. L'importo RW(SP) comprende non solo gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio indicati nella colonna 0650 ma anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni riassegnate a altri modelli mediante deflussi. |
| 0880 | **EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DEL CAPO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402**[[1]](#footnote-1)  Conformemente all'articolo 270 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, se l'ente non rispetta determinati requisiti, le autorità competenti impongono un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore al 250 % del fattore di ponderazione del rischio (limitato al 1 250 %) che si applicherebbe alle pertinenti posizioni verso la cartolarizzazione a norma della parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0890-0920 | **IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO**  Importo totale dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0890 | **PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE**  Importo totale dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, prima dell'applicazione dei limiti di cui agli articoli 267 e 268 di tale regolamento o in caso di cartolarizzazioni ammissibili di esposizioni deteriorate tradizionali prima dell'applicazione dell'articolo 269 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0900 | **(−) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO**  Conformemente all'articolo 267 del regolamento (UE) n. 575/2013 l'ente che conosce in ogni momento la composizione delle esposizioni sottostanti può assegnare alla posizione verso la cartolarizzazione senior un fattore massimo di ponderazione del rischio pari al fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l'esposizione che si applicherebbe alle esposizioni sottostanti se queste ultime non fossero state cartolarizzate. Per le cartolarizzazioni ammissibili di esposizioni deteriorate tradizionali si applica l'articolo 269 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare i paragrafi 6 e 7. |
| 0910 | **(−) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE GENERALE**  Conformemente all'articolo 268 del regolamento (UE) n. 575/2013 gli enti cedenti, gli enti promotori o altri enti che usano il SEC-IRBA oppure gli enti cedenti o gli enti promotori che usano il SEC-SA o il SEC-ERBA possono applicare un requisito patrimoniale massimo per la posizione verso la cartolarizzazione che detengono pari ai requisiti patrimoniali che sarebbero calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione alle esposizioni sottostanti se queste ultime non fossero state cartolarizzate. Per le cartolarizzazioni ammissibili di esposizioni deteriorate tradizionali si applica l'articolo 269 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare i paragrafi 5 e 7. |
| 0920 | **IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO**  Importo totale dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, considerando la ponderazione del rischio totale come indicato all'articolo 247, paragrafo 6, di tale regolamento. |
| 0921-0924 | **OUTPUT FLOOR S-TREA**  Per gli enti soggetti all'output floor ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'importo complessivo standardizzato dell'esposizione al rischio (S-TREA) calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 5. |
| 0921 | **PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE**  S-TREA prima di applicare i limiti di cui agli articoli 267 e 268 di tale regolamento o in caso di cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate tradizionali ammissibili prima dell'applicazione dell'articolo 269 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0922 | **(−) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO**  Riduzione dello S-TREA dovuta al massimale del fattore di ponderazione del rischio conformemente all'articolo 267 del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 269 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare i paragrafi 6 e 7. |
| 0923 | **(−) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE GENERALE**  Riduzione dello S-TREA dovuta al massimale globale conformemente all'articolo 268 del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 269 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare i paragrafi 5 e 7. |
| 0924 | **DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE**  Importo dello S-TREA dopo l'applicazione del massimale complessivo. |
| 0930-0960 | **VOCI PER MEMORIA** |
| 0930 | **IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLE CARTOLARIZZAZIONI VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI**  Importo delle esposizioni ponderato per il rischio derivante dalle esposizioni riassegnate al fornitore degli strumenti di attenuazione del rischio e pertanto computate nel modello corrispondente, che sono prese in considerazione nel calcolo del massimale delle posizioni verso la cartolarizzazione. |
| 0940-0960 | **OUTPUT FLOOR; RWEA RELATIVO ALL'IMPATTO DELL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 465, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013**  La differenza tra l'importo dell'RWEA calcolato senza applicare le disposizioni transitorie e l'importo dell'RWEA calcolato applicando le disposizioni transitorie è segnalata per ciascuno dei tre metodi: SEC‑IRBA, metodo di valutazione interna e trattamento specifico dei segmenti senior nelle cartolarizzazioni SPE qualificate. |

109. Il modello è suddiviso in tre grandi blocchi di righe contenenti dati riguardanti le esposizioni create/promosse/mantenute o acquistate da cedenti, investitori e promotori. Per ciascuna di esse le informazioni sono ripartite per elementi in bilancio e fuori bilancio e derivati, nonché in base all'essere o meno soggette al trattamento differenziato ai fini patrimoniali.

110. Le posizioni trattate secondo il SEC-ERBA e le posizioni prive di rating (esposizioni alla data di riferimento per le segnalazioni) sono ripartite in base alle classi di merito di credito applicate all'avvio (ultimo blocco di righe). Questa informazione è segnalata dai cedenti, dai promotori e dagli investitori.

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** | |
| 0010 | **ESPOSIZIONI TOTALI**  Le esposizioni totali fanno riferimento all'importo complessivo delle cartolarizzazioni e delle ricartolarizzazioni in essere. Questa riga riassume tutte le informazioni segnalate dai cedenti, dai promotori e dagli investitori nelle righe successive. |
| 0020 | **POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE**  Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione in essere ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 62, del regolamento (UE) n. 575/2013, che non sono ricartolarizzazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 63, di tale regolamento. |
| 0030 | **AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI**  Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 243, 270 o 494 quater del regolamento (UE) n. 575/2013 e possono pertanto essere soggette al trattamento differenziato ai fini patrimoniali. |
| 0040 | **ESPOSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI ABCP E NON ABCP STS**  Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione STS che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0050 | **POSIZIONE SENIOR SOGGETTA ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING VERSO CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE DI PMI**  Importo totale delle posizioni senior soggette alla clausola grandfathering verso cartolarizzazioni sintetiche di PMI che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 494 quater del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0051 | **POSIZIONI SENIOR VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE STS NEL BILANCIO**  Importo totale delle posizioni senior verso la cartolarizzazione STS nel bilancio che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 270 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0060, 0120, 0170, 0240, 0290, 0360 e 0410 | **NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI**  Articolo 254, paragrafi 1, 4, 5 e 6, e articoli 259, 261, 263, 265, 266 e 269 del regolamento (UE) n. 575/2013  Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione che non sono ammesse al trattamento differenziato ai fini patrimoniali. |
| 0070, 0190, 0310 e 0430 | **POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE**  Importo totale delle posizioni verso la ricartolarizzazione in essere ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 64, del regolamento (UE) 575/2013. |
| 0080 | **CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI**  Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio, gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione e la ricartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di cedente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0090-0136, 0210-0250 e 0330-0370 | **POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI IN BILANCIO**  In conformità dell'articolo 248, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile rimanente dopo l'applicazione di eventuali rettifiche di valore su crediti pertinenti specifiche alla posizione verso la cartolarizzazione in conformità dell'articolo 110 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli elementi in bilancio sono ripartiti in funzione delle informazioni relative all'applicazione del trattamento differenziato ai fini patrimoniali di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle righe 0100 e 0120 e sull'importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione senior ai sensi dell'articolo 242, punto 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle righe 0110 e 0130. |
| 0100, 0220 e 0340 | **AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI**  Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e possono pertanto essere soggette al trattamento differenziato ai fini patrimoniali. |
| 0110, 0131, 0134, 0160, 0180, 0230, 0251, 0254, 0280, 0300, 0350, 0371, 0374 0400 e 0420 | **DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)**  Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione senior ai sensi dell'articolo 242, punto 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0121, 0241 e 0361 | **ESPOSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI DI ESPOSIZIONI NON DETERIORATE**  Importo totale delle esposizioni che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 269 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0133, 0253 e 0373 | **ESPOSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE**  Importo totale delle esposizioni che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 269 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0134, 0254 e 0374 | **DI CUI: ESPOSIZIONI SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI**  Importo totale delle esposizioni che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 269 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0135, 0255 e 0375 | **DI CUI: ESPOSIZIONI SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI NON AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI**  Importo totale delle esposizioni che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 269 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0136, 0256 e 0376 | **DI CUI: ESPOSIZIONI NON SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI**  Importo totale delle esposizioni che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 269 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 e che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 269 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0140-0180, 0260-0300 e 0380-0420 | **POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI**  Queste righe contengono informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione relative a elementi fuori bilancio e derivati soggette a un fattore di conversione nell'ambito del quadro in materia di cartolarizzazione. Ove non diversamente specificato, il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale meno qualsiasi rettifica di valore su crediti specifica di tale posizione, moltiplicato per un fattore di conversione del 100 %.  Le posizioni verso la cartolarizzazione fuori bilancio risultanti da uno degli strumenti derivati elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 sono determinate conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, di tale regolamento. Il valore dell'esposizione per il rischio di controparte di uno degli strumenti derivati elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 è determinato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, di tale regolamento.  Per le linee di liquidità, le linee di credito e gli anticipi per cassa del gestore gli enti segnalano l'importo non utilizzato.  Per gli swap su tassi d'interesse e su valute è indicato il valore dell'esposizione (calcolato conformemente all'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013).  Gli elementi fuori bilancio e i derivati sono ripartiti in funzione delle informazioni relative all'applicazione del trattamento differenziato ai fini patrimoniali di cui all'articolo 270 del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle righe 0150 e 0170 e sull'importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione senior ai sensi dell'articolo 242, punto 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle righe 0160 e 0180. Si applicano gli stessi riferimenti giuridici previsti per le righe da 0100 a 0130. |
| 0150, 0270 e 0390 | **AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI**  Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 o, solo per i cedenti, all'articolo 270 o 494 quater del regolamento (UE) n. 575/2013 e possono pertanto essere soggette al trattamento differenziato ai fini patrimoniali. |
| 0200 | **INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI**  Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio e gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione e la ricartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di investitore.  Ai fini di questo modello, per "investitore" s'intende un ente che detiene una posizione verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore. |
| 0320 | **PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI**  Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio, gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione e la ricartolarizzazione nelle quali l'ente ha il ruolo di promotore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 575/2013. Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate. |
| 0440-0670 | **RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL'AVVIO**  Queste righe contengono informazioni sulle posizioni in essere (alla data di riferimento per le segnalazioni) per le quali è stata determinata la classe di merito di credito (come indicato nelle tabelle 1 e 2 dell'articolo 263 e nelle tabelle 3 e 4 dell'articolo 264 del regolamento (UE) n. 575/2013) alla data di creazione (avvio). Per le posizioni verso la cartolarizzazione trattate secondo l'IAA, la CQS è quella corrispondente alla prima assegnazione del rating IAA. In mancanza di questa informazione sono segnalati i dati disponibili equivalenti alle classi di merito di credito di più antica data.  Queste righe devono essere compilate soltanto per le colonne 0180-0210, 0280, 0350-0640, 0700-0720, 0740, 0760-0830 e 0850. |

3.8. Informazioni dettagliate sulle cartolarizzazioni (SEC DETAILS)

3.8.1. Ambito di applicazione del modello SEC DETAILS

111. Questi modelli contengono informazioni suddivise per singola operazione (a differenza delle informazioni aggregate segnalate nei modelli CR SEC, MKR SA SEC, MKR SA CTP, CA1 e CA2) riguardanti tutte le cartolarizzazioni alle quali l'ente segnalante partecipa. Sono indicate le caratteristiche principali di ciascuna cartolarizzazione, quali la natura del portafoglio sottostante e i requisiti di fondi propri.

112. Questi modelli devono essere compilati per:

a. le cartolarizzazioni create/promosse dall'ente segnalante, anche qualora esso non detenga alcuna posizione nella cartolarizzazione. Laddove l'ente detenga almeno una posizione nella cartolarizzazione, a prescindere dal fatto che vi sia o non vi sia stato un trasferimento significativo del rischio, l'ente segnala informazioni riguardanti tutte le posizioni da esso detenute (nel portafoglio bancario oppure nel portafoglio di negoziazione). Le posizioni detenute comprendono le posizioni mantenute a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402 e, in caso di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 6, di detto regolamento, dell'articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013 nella versione applicabile il 31 dicembre 2018;

b. le cartolarizzazioni il cui sottostante finale è costituito da passività finanziarie emesse originariamente dall'ente segnalante e acquisite (parzialmente) da un veicolo per la cartolarizzazione. Tale sottostante potrebbe includere obbligazioni garantite o altre passività ed è identificato come tale nella colonna 0160;

c. le posizioni detenute nelle cartolarizzazioni quando l'ente segnalante non è né il cedente né il promotore (ossia è investitore e prestatore originario).

Il modello C 14.01 è compilato solo per le posizioni verso la cartolarizzazione trattate nell'ambito del quadro sulle cartolarizzazioni.

113. Questi modelli sono segnalati dai gruppi consolidati e dagli enti autonomi[[2]](#footnote-2) situati nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri; gli enti che fanno parte di un gruppo nello stesso paese in cui sono soggetti a requisiti di fondi propri sono esentati dalla compilazione di tali modelli. Nel caso di cartolarizzazioni che coinvolgono più di un soggetto del medesimo gruppo consolidato, è segnalata la ripartizione dettagliata per singolo soggetto.

114. In considerazione dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402, secondo il quale gli enti che investono in posizioni verso la cartolarizzazione devono acquisire molte informazioni sulle posizioni stesse per adempiere agli obblighi di due diligence, l'ambito di segnalazione del modello si applica agli investitori in misura ridotta. Essi compilano in particolare le colonne 0010-0040; 0070-0110; 0160; 0181; 0190; 0223; 0230-0285; 0290-0300; 0310-0470.

115. Gli enti che hanno il ruolo di prestatori originari (e che non hanno anche il ruolo di cedente o promotore nella medesima cartolarizzazione) devono in linea di massima compilare il modello nella stessa misura degli investitori.

3.8.2 Ripartizione del modello SEC DETAILS

116. Il SEC DETAILS consta di due modelli. Il SEC DETAILS fornisce una panoramica generale delle cartolarizzazioni. Il SEC DETAILS 2 fornisce una ripartizione per metodo applicato delle posizioni verso la cartolarizzazione soggette ai requisiti di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

117. Le posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione sono segnalate solo nelle colonne 0010-0020, 0420, 0430, 0431, 0432, 0440 e 0450-0470. Per le colonne 0420, 0430 e 0440 gli enti tengono conto dell'RW corrispondente al requisito di fondi propri della posizione netta.

3.8.3 C 14.00 – Informazioni dettagliate sulle cartolarizzazioni (SEC DETAILS)

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 0010 | **CODICE INTERNO**  Codice interno (alfanumerico) utilizzato dall'ente per identificare la cartolarizzazione.  Il codice interno è associato all'identificativo dell'operazione di cartolarizzazione. |
| 0015 | **IDENTIFICATIVO UNICO**  Per le cartolarizzazioni emesse a partire dal 1º gennaio 2019, gli enti segnalano l'identificativo unico di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.  L'identificativo unico è segnalato sia per le posizioni del cedente/promotore sia per le posizioni degli investitori e non dovrebbe cambiare a seconda del livello della segnalazione (consolidato rispetto ai sottogruppi). Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), il LEI (primo elemento dell'identificativo unico) è rigorosamente definito come quello del "soggetto segnalante" quale definito all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402. In alcuni casi l'ente che effettua la segnalazione dei modelli COREP e il "soggetto segnalante" (ad esempio se si tratta del cedente o del promotore), in alcuni casi no. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, l'identificativo unico non può essere modificato dal soggetto segnalante, il che implica che non può essere modificato ai fini della segnalazione nei modelli COREP. |
| 0020 | **IDENTIFICATIVO DELLA CARTOLARIZZAZIONE**  Codice utilizzato per la registrazione legale dell'operazione di cartolarizzazione o, in sua mancanza, denominazione con la quale l'operazione di cartolarizzazione è nota sul mercato, o all'interno dell'ente in caso di cartolarizzazione interna o privata.  Quando è disponibile il numero internazionale di identificazione dei titoli (International Securities Identification Number — ISIN), ossia nel caso di operazioni pubbliche, in questa colonna sono riportati i caratteri comuni a tutti i segmenti della cartolarizzazione. |
| 0021 | **CARTOLARIZZAZIONE INFRAGRUPPO, PRIVATA O PUBBLICA?**  Questa colonna indica se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione infragruppo, privata o pubblica.  Gli enti utilizzano una delle seguenti diciture:   * Collocamento privato; * Infragruppo; * Collocamento pubblico. |
| 0110 | **RUOLO DELL'ENTE: (CEDENTE / PROMOTORE / PRESTATORE ORIGINARIO / INVESTITORE)**  Gli enti utilizzano una delle seguenti diciture:  - cedente;  - promotore;  - investitore;  - prestatore originario.  Cedente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del regolamento (UE) n. 575/2013 e promotore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del di tale regolamento. Si presume che gli investitori siano gli enti cui si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402. Nei casi in cui si applica l'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, si applicano gli articoli 406 e 407 del regolamento (UE) n. 575/2013 nella versione applicabile il 31 dicembre 2018. |
| 0030 | **IDENTIFICATIVO DEL CEDENTE**  In questa colonna è segnalato il codice LEI applicabile al cedente o, in sua mancanza, il codice attribuito al cedente dall'autorità di vigilanza o, in sua mancanza, la denominazione dell'ente stesso.  Per le cartolarizzazioni multi-seller nelle quali l'ente segnalante è coinvolto come cedente, promotore o prestatore originario, l'ente segnalante riporta l'identificativo di tutti i soggetti appartenenti al suo gruppo consolidato che sono coinvolti nell'operazione (come cedente, promotore o prestatore originario). Se il codice non è disponibile o non è noto all'ente segnalante, è indicata la denominazione dell'ente.  Nel caso di cartolarizzazioni multi-seller in cui l'ente segnalante detiene una posizione in qualità di investitore, l'ente segnalante fornisce l'identificativo di tutti i diversi cedenti coinvolti nella cartolarizzazione o, se non disponibile, le denominazioni dei diversi cedenti. Se le denominazioni non gli sono note, l'ente segnalante indica che la cartolarizzazione è "multi-seller". |
| 0040 | **TIPO DI CARTOLARIZZAZIONE**  Gli enti utilizzano una delle seguenti diciture:  - programma ABCP;  - operazione ABCP;  - cartolarizzazioni tradizionali diverse dalle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate;  - cartolarizzazioni non ammissibili di esposizioni deteriorate;  - cartolarizzazioni ammissibili di esposizioni deteriorate;  - operazione sintetica.  Le definizioni di "programma di emissione di commercial paper garantiti da attività", "operazione su commercial paper garantiti da attività", "cartolarizzazione tradizionale" e "cartolarizzazione sintetica" figurano all'articolo 242, punti da 11 a 14, del regolamento (UE) n. 575/2013. Le definizioni di "cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate" e "cartolarizzazione di esposizioni deteriorate" sono contenute nell'articolo 269 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0051 | **TRATTAMENTO CONTABILE: LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE SONO MANTENUTE NELLO STATO PATRIMONIALE O SONO RIMOSSE?**  Gli enti in quanto cedenti, promotori e prestatori originari inseriscono una delle seguenti abbreviazioni:  - "K - totalmente mantenute", se le esposizioni cartolarizzate restano interamente rilevate;  - "P - parzialmente rimosse", se le esposizioni cartolarizzate sono parzialmente eliminate contabilmente;  - "R - totalmente rimosse", se le esposizioni cartolarizzate sono totalmente eliminate contabilmente;  - "N - non applicabile", se non pertinente.  Questa colonna riassume il trattamento contabile dell'operazione. Il trasferimento significativo del rischio ai sensi degli articoli 244 e 245 del regolamento (UE) n. 575/2013 non incide sul trattamento contabile dell'operazione nell'ambito della disciplina contabile applicabile.  Nelle cartolarizzazioni di passività i cedenti non compilano questa colonna.  L'opzione "P" (eliminate in parte) è selezionata quando le attività cartolarizzate sono rilevate in bilancio in misura pari al coinvolgimento continuativo del soggetto segnalante conformemente all'IFRS 9.3.2.16 – 3.2.21. |
| 0060 | **TRATTAMENTO AI FINI DELLA SOLVIBILITÀ: LE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE SONO SOGGETTE AI REQUISITI DI FONDI PROPRI?**  Articoli 109, 244 e 245 del regolamento (UE) n. 575/2013  I cedenti, e soltanto loro, utilizzano una delle seguenti diciture:  - non soggette a requisiti di fondi propri;  - portafoglio bancario;  - portafoglio di negoziazione;  - parzialmente nel portafoglio bancario e nel portafoglio di negoziazione.  Questa colonna riassume il trattamento ai fini della solvibilità dello schema di cartolarizzazione da parte del cedente. Indica se i requisiti di fondi propri sono calcolati secondo le esposizioni cartolarizzate o secondo le posizioni verso la cartolarizzazione (portafoglio bancario/portafoglio di negoziazione).  Se i requisiti di fondi propri si basano sulle *esposizioni cartolarizzate* (non essendoci stato un trasferimento significativo del rischio), il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito è segnalato nel modello CR SA, qualora l'ente applichi all'esposizione cartolarizzata il metodo standardizzato, oppure nel modello CR IRB, qualora l'ente applichi all'esposizione cartolarizzata il metodo basato sui rating interni.  Al contrario, se i requisiti di fondi propri si basano su *posizioni verso la cartolarizzazione detenute nel portafoglio bancario* (in quanto è stato realizzato un trasferimento significativo del rischio), le informazioni sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito sono segnalate nel modello CR SEC. Per le *posizioni verso la cartolarizzazione detenute nel portafoglio di negoziazione*, le informazioni sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato sono indicate nel modello MKR SA TDI (rischio di posizione generale standardizzato) e nel modello MKR SA SEC o nel modello MKR SA CTP (rischio di posizione specifico standardizzato) o ancora nel modello MKR IM (modelli interni).  Nelle cartolarizzazioni di passività i cedenti non compilano questa colonna. |
| 0061 | **TRASFERIMENTO SIGNIFICATIVO DEL RISCHIO (SRT)**  I cedenti, e soltanto loro, utilizzano una delle seguenti diciture:  - nessun SRT riconosciuto: il soggetto segnalante pondera per il rischio le sue esposizioni cartolarizzate;  - realizzazione di un SRT a norma dell'articolo 244, paragrafo 2, lettera a), o dell'articolo 245, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;  - realizzazione di un SRT a norma dell'articolo 244, paragrafo 2, lettera b), o dell'articolo 245, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;  - realizzazione di un SRT a norma dell'articolo 244, paragrafo 3, lettera a), o dell'articolo 245, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;  - attribuzione di un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % o deduzione delle posizioni mantenute a norma dell'articolo 244, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 245, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Questa colonna riassume se è stato realizzato un trasferimento significativo e, in caso affermativo, con quali mezzi. La realizzazione dell'SRT determinerà il corretto trattamento ai fini della solvibilità da parte del cedente. |
| 0070 | **CARTOLARIZZAZIONE O RICARTOLARIZZAZIONE?**  Conformemente alla definizione di "cartolarizzazione" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla definizione di "ricartolarizzazione" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 63), del regolamento (UE) n. 575/2013, indicare il tipo di cartolarizzazione utilizzando le seguenti abbreviazioni:  - cartolarizzazione;  - ricartolarizzazione. |
| 0075 | **CARTOLARIZZAZIONE STS**  Articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402  Gli enti utilizzano una delle seguenti abbreviazioni:  Y – Sì;  N – No |
| 0446 | **CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI**  Articoli 243, 270 e 494 quater del regolamento (UE) n. 575/2013  Gli enti utilizzano una delle seguenti abbreviazioni:  Y - Sì;  N - No.  "Sì" va indicato nei seguenti casi:   * cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 * posizioni senior verso cartolarizzazioni STS nel bilancio ammissibili a tale trattamento a norma dell'articolo 270 del regolamento (UE) n. 575/2013 * cartolarizzazioni sintetiche di PMI soggette a grandfathering a norma dell'articolo 494 quater del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0076 | **TIPO DI MARGINE POSITIVO (EXCESS SPREAD)**  Articolo 2, punto 29, del regolamento (UE) 2017/2402  Gli enti utilizzano una delle seguenti diciture:   * nessun margine positivo * margine positivo, importo fisso - meccanismo "use it or lose it" * margine positivo, importo fisso - trapped mechanism * margine positivo, importo variabile - meccanismo "use it or lose it" * margine positivo, importo variabile - trapped mechanism |
| 0077 | **SISTEMA DI AMMORTAMENTO**  Gli enti utilizzano una delle seguenti diciture:   * Ammortamento sequenziale * Ammortamento proporzionale * Ammortamento proporzionale che passa all'ammortamento sequenziale. Conforme ai criteri STS per le cartolarizzazioni nel bilancio  (articolo 26 quater, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402). * Ammortamento proporzionale che passa all'ammortamento sequenziale. Conforme ai criteri STS per le operazioni non ABCP (orientamenti sui criteri STS per le operazioni non ABCP e articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402) * Ammortamento proporzionale che passa all'ammortamento sequenziale. Non conforme * Altro sistema di ammortamento |
| 0078 | **OPZIONI IN MATERIA DI GARANZIE**  Articolo 26 sexies del regolamento (UE) 2017/2402  Gli enti segnalano una delle seguenti opzioni per la copertura della garanzia dell'accordo sulla protezione del credito:   * Garanzie sotto forma di titoli di debito con fattore di ponderazione del rischio pari a 0 %, articolo 26 sexies, paragrafo 10, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 * Garanzie in contante detenute presso un ente creditizio terzo della classe di merito di credito 3 o di una classe superiore  Articolo 26 sexies, paragrafo 10, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 * Garanzie in forma di deposito in contanti presso il cedente o uno dei suoi affiliati se il cedente o uno dei suoi affiliati soddisfa il requisito minimo della classe di merito di credito 2  Articolo 26 sexies, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402 * Garanzie in forma di deposito in contanti presso il cedente o uno dei suoi affiliati se il cedente o uno dei suoi affiliati soddisfa il requisito minimo della classe di merito di credito 3  Articolo 26 sexies, paragrafo 10, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402 * Requisito soddisfatto in caso di investimenti in "credit linked note" emesse dal cedente  Articolo 26 sexies, paragrafo 10, quarto comma, del regolamento (UE) 2017/2402 * Nessuna garanzia, l'investitore beneficia di un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %  Articolo 26 sexies, paragrafo 8, lettera a), del regolamento (UE) n. 2017/2402 * Nessuna garanzia, l'investitore beneficia di una controgaranzia di un soggetto cui si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %  Articolo 26 sexies, paragrafo 8, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 * Altri tipi di garanzie: titoli di debito non conformi all'articolo 26 sexies del regolamento (UE) 2017/2402 * Altri tipi di garanzie: contanti non conformi all'articolo 26 sexies del regolamento (UE) 2017/2402 * Nessuna garanzia, non conforme ai criteri STS per le cartolarizzazioni nel bilancio  Casi diversi da quelli in cui non vi è alcuna garanzia ma l'investitore beneficia di un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % o di una controgaranzia di un soggetto cui si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0%   Questa colonna è compilata solo se alla colonna 0040 è indicato "operazione sintetica". |
| 0080-0100 | **MANTENIMENTO**  Articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402; nei casi in cui si applica l'articolo 43, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402, si applica l'articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013 nella versione di tale regolamento applicabile il 31 dicembre 2018. |
| 0080 | **TIPO DI MANTENIMENTO APPLICATO**  Per ciascuno schema di cartolarizzazione creato è segnalato il pertinente tipo di mantenimento dell'interesse economico netto, come previsto dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402:  A - sezione verticale (posizioni verso la cartolarizzazione): *"il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori";*  V - sezione verticale (esposizioni cartolarizzate): il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del rischio di credito di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate se il rischio di credito così mantenuto rispetto a tali esposizioni cartolarizzate è sempre alla pari con o è subordinato al rischio di credito cartolarizzato rispetto alle medesime posizioni;  B - esposizioni rotative: "*in caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative, il mantenimento dell'interesse del cedente in percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate*";  C - in bilancio: "*il mantenimento di esposizioni scelte casualmente, equivalenti a una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, quando tali esposizioni sarebbero state altrimenti cartolarizzate, a condizione che il numero delle esposizioni potenzialmente cartolarizzate non sia inferiore a 100 alla creazione*";  D - prime perdite: "*il mantenimento del segmento prime perdite e, se necessario, di altri segmenti aventi profilo di rischio uguale o maggiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, e la cui durata non sia inferiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, in modo che il mantenimento equivalga complessivamente almeno al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate*";  E - esente: Questo codice è indicato per le cartolarizzazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402 o escluse dall'ambito di applicazione del requisito di mantenimento a norma dell'articolo 43, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402;  U - non conforme o sconosciuto: questo codice è utilizzato quando l'ente segnalante non sa con certezza quale sia il tipo di mantenimento applicato oppure in caso di inadempienza. |
| 0090 | **% DI MANTENIMENTO ALLA DATA DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI**  Il mantenimento di un *interesse economico netto rilevante da parte del cedente, del promotore o del prestatore originario* della cartolarizzazione riguarda una percentuale non inferiore al 5 % (alla data di creazione).  Non occorre compilare questa colonna se nella colonna 0080 (tipo di mantenimento applicato) è riportato il codice "E" (esente). |
| 0100 | **CONFORMITÀ AL REQUISITO DI MANTENIMENTO?**  Gli enti utilizzano le seguenti abbreviazioni:  Y - Sì;  N - No.  Non occorre compilare questa colonna se nella colonna 0080 (tipo di mantenimento applicato) è riportato il codice "E" (esente). |
| 0120-0130 | **PROGRAMMI NON ABCP**  Data la loro particolarità di essere costituiti da una pluralità di posizioni individuali verso la cartolarizzazione, i programmi ABCP (definiti nell'articolo 242, punto 11, del regolamento (UE) n. 575/2013) sono esenti dalla segnalazione nelle colonne 0120, 0121 e 0130. |
| 0120 | **DATA DI CREAZIONE (aaaa-mm-gg)**  Il mese e l'anno della data di creazione della cartolarizzazione (che è la data di separazione o di chiusura del portafoglio) sono indicati nel formato "mm/aaaa".  Per ciascuno schema di cartolarizzazione la data di creazione non può variare tra una data di riferimento per le segnalazioni e la successiva. Nel caso specifico degli schemi di cartolarizzazione assistiti da open pool, la data di creazione è la data della prima emissione dei titoli.  Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. |
| 0121 | **DATA DELL'ULTIMA EMISSIONE (aaaa-mm-gg)**  Il mese e l'anno della data dell'ultima emissione di titoli nella cartolarizzazione sono indicati nel formato "aaaa-mm-gg".  Il regolamento (UE) 2017/2402 si applica solo alle cartolarizzazioni i cui titoli sono emessi a decorrere dal 1° gennaio 2019. La data dell'ultima emissione di titoli determina se ciascuno schema di cartolarizzazione rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/2402.  Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. |
| 0130 | **IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE ALLA DATA DI CREAZIONE**  Questa colonna contiene l'importo (calcolato sulla base delle esposizioni originarie prima dell'applicazione dei fattori di conversione) del portafoglio cartolarizzato alla data di creazione della cartolarizzazione.  Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da open pool è segnalato l'importo riferito alla data di creazione della prima emissione dei titoli. Per le cartolarizzazioni tradizionali non occorre inserire nessun'altra attività del portafoglio della cartolarizzazione. Per gli schemi di cartolarizzazione multi-seller (ossia con più di un cedente) è segnalato soltanto l'importo corrispondente al contributo del soggetto segnalante al portafoglio cartolarizzato. Per le cartolarizzazioni di passività sono segnalati soltanto gli importi emessi dal soggetto segnalante.  Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. |
| 0140-0225 | **ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE**  Nelle colonne da 0140 a 0225 il soggetto segnalante deve inserire informazioni su varie caratteristiche del portafoglio cartolarizzato. |
| 0140 | **IMPORTO COMPLESSIVO**  Gli enti segnalano il valore del portafoglio cartolarizzato alla data di riferimento per le segnalazioni, ossia l'importo in essere delle esposizioni cartolarizzate. Per le cartolarizzazioni tradizionali non occorre inserire nessun'altra attività del portafoglio della cartolarizzazione. Per gli schemi di cartolarizzazione multi-seller (ossia con più di un cedente) è segnalato soltanto l'importo corrispondente al contributo del soggetto segnalante al portafoglio cartolarizzato. Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da closed pool (ossia quando il portafoglio di attività cartolarizzate non può essere ampliato dopo la data di creazione) l'importo è ridotto progressivamente.  Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. |
| 0150 | **QUOTA DELL'ENTE (%)**  Quota (percentuale con due decimali) che l'ente detiene nel portafoglio cartolarizzato alla data di riferimento per le segnalazioni. La percentuale da segnalare in questa colonna è, per impostazione predefinita, il 100 %, salvo per gli schemi di cartolarizzazione multi-seller. In tal caso il soggetto segnalante indica il proprio contributo attuale al portafoglio cartolarizzato (equivalente alla colonna 0140 in termini relativi).  Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. |
| 0160 | **TIPO**  Questa colonna contiene informazioni sul tipo di attività (da "mutui ipotecari residenziali" a "altre esposizioni all'ingrosso") o passività ("obbligazioni garantite" e "altre passività") del portafoglio cartolarizzato. L'ente seleziona una delle seguenti opzioni, considerando il valore dell'EAD più elevato:  **Settore al dettaglio:**  mutui ipotecari residenziali;  crediti su carta di credito;  prestiti al consumo;  prestiti a PMI (trattate come clienti al dettaglio);  altre esposizioni al dettaglio.  **Settore all'ingrosso:**  mutui ipotecari non residenziali;  locazione finanziaria (leasing);  prestiti a imprese;  prestiti a PMI (trattate come imprese);  crediti commerciali;  altre esposizioni all'ingrosso.  **Passività:**  obbligazioni garantite;  altre passività.  Se il portafoglio di esposizioni cartolarizzate è una combinazione dei tipi sopraelencati, l'ente indica il tipo più importante. Per le ricartolarizzazioni l'ente indica il pool sottostante finale delle attività.  Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da closed pool il tipo non può cambiare tra una data di riferimento per le segnalazioni e la successiva.  Le passività dovrebbero essere intese come passività emesse originariamente dall'ente segnalante (cfr. sezione 3.2.1, punto 112, lettera b), del presente allegato). |
| 0171 | **% DI IRB NEL METODO APPLICATO**  Questa colonna contiene informazioni sul metodo/sui metodi che l'ente intende applicare alle esposizioni cartolarizzate alla data di riferimento per le segnalazioni.  Gli enti segnalano la percentuale delle esposizioni cartolarizzate, misurata in base al valore dell'esposizione, cui è applicato il metodo basato sui rating interni alla data di riferimento per le segnalazioni.  Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. Tuttavia questa colonna non riguarda le cartolarizzazioni di passività. |
| 0180 | **NUMERO DI ESPOSIZIONI**  Articolo 259, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013  Questa colonna deve essere compilata obbligatoriamente soltanto dagli enti che applicano il metodo SEC-IRBA alle posizioni verso la cartolarizzazione (e che pertanto indicano più del 95 % nella colonna 171). Gli enti segnalano il numero effettivo di esposizioni.  Questa colonna non deve essere compilata in caso di cartolarizzazione di passività o se i requisiti di fondi propri si basano sulle esposizioni cartolarizzate (nel caso di una cartolarizzazione di attività). Questa colonna non è compilata se l'ente segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. Gli investitori non compilano questa colonna. |
| 0181 | **ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT W (%)**  Articolo 261, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013  Anche se l'ente non applica il metodo SEC-SA alle posizioni verso la cartolarizzazione, l'ente segnala il fattore "W" (relativo alle esposizioni sottostanti in stato di default) che deve essere calcolato conformemente all'articolo 261, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0190 | **PAESE**  Gli enti inseriscono il codice (ISO 3166-1 alpha-2) del paese di origine del sottostante finale dell'operazione, ossia il paese del debitore diretto delle esposizioni originarie cartolarizzate (metodo look-through). Se il portafoglio della cartolarizzazione comprende più paesi, l'ente indica il paese più importante. Se nessun paese supera la soglia del 20 % basata sull'importo delle attività/passività, si indica "altri paesi". |
| 0201 | **LGD (%)**  La perdita in caso di default media ponderata per l'esposizione (LGD) deve essere segnalata soltanto dagli enti che applicano il SEC-IRBA (e pertanto indicano 95 % o più nella colonna 0170). La LGD è calcolata a norma dell'articolo 259, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Questa colonna non deve essere compilata in caso di cartolarizzazione di passività o se i requisiti di fondi propri si basano sulle esposizioni cartolarizzate (nel caso di una cartolarizzazione di attività). |
| 0202 | **EL (%)**  La perdita attesa media ponderata per l'esposizione (EL) delle attività cartolarizzate deve essere segnalata soltanto dagli enti che applicano il SEC‑IRBA (e pertanto indicano 95 % o più nella colonna 0171). In caso di attività cartolarizzate cui è applicato lo SA, la EL da indicare è costituita dalle rettifiche di valore su crediti specifiche di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/2013. La EL è calcolata secondo quanto indicato nella parte tre, titolo II, capo 3, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Questa colonna non deve essere compilata in caso di cartolarizzazione di passività o se i requisiti di fondi propri si basano sulle esposizioni cartolarizzate (nel caso di una cartolarizzazione di attività). |
| 0203 | **UL (%)**  La perdita inattesa media ponderata per l'esposizione (UL) delle attività cartolarizzate deve essere segnalata soltanto dagli enti che applicano il SEC‑IRBA (e pertanto indicano 95 % o più nella colonna 0170). La UL delle attività è pari all'importo dell'esposizione ponderato per il rischio (RWEA) moltiplicato per 8 %. L'RWEA è calcolato secondo quanto indicato nella parte tre, titolo II, capo 3, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Questa colonna non deve essere compilata in caso di cartolarizzazione di passività o se i requisiti di fondi propri si basano sulle esposizioni cartolarizzate (nel caso di una cartolarizzazione di attività). |
| 0204 | **DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ**  La durata media ponderata per l'esposizione (WAM) delle attività cartolarizzate alla data di riferimento per le segnalazioni è segnalata da tutti gli enti indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali. Gli enti calcolano la durata di ciascuna attività a norma dell'articolo 162, paragrafo 2, lettere a) e f), del regolamento (UE) n. 575/2013 senza applicare il massimale di 5 anni. |
| 0210 | **(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI**  Rettifiche di valore e accantonamenti (articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013) relativi a perdite su crediti effettuati conformemente alla disciplina contabile applicabile al soggetto segnalante. Le rettifiche di valore comprendono qualsiasi importo rilevato nel conto economico a titolo di perdite su crediti di attività finanziarie dalla loro rilevazione iniziale in bilancio (comprese le perdite dovute al rischio di credito delle attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) che non sono dedotte dal valore dell'esposizione), più gli sconti sulle attività acquistate in stato di default di cui all'articolo 166, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli accantonamenti comprendono gli importi accumulati delle perdite su crediti negli elementi fuori bilancio.  Questa colonna contiene informazioni sulle rettifiche di valore e gli accantonamenti applicati alle esposizioni cartolarizzate. Questa colonna non è compilata per la cartolarizzazione di passività.  Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. |
| 0221 | **REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA CARTOLARIZZAZIONE (%) KIRB**  Questa colonna è compilata unicamente dagli enti che applicano il SEC-IRBA (e pertanto indicano 95 % o più nella colonna 171) e contiene informazioni sul KIRB di cui all'articolo 255 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il KIRB è espresso in percentuale (con due decimali).  Questa colonna non è compilata per la cartolarizzazione di passività. Per la cartolarizzazione di attività, questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. |
| 0222 | **% DELLE ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO NEI PORTAFOGLI IRB**  I portafogli IRB ai sensi dell'articolo 242, punto 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che l'ente sia in grado di calcolare il KIRB conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, su almeno il 95 % dell'importo delle esposizioni sottostanti (articolo 259, paragrafo 2, di tale regolamento). |
| 0223 | **REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA CARTOLARIZZAZIONE (%) Ksa**  Anche se non applica il metodo SEC-SA alle posizioni verso la cartolarizzazione, l'ente compila questa colonna. Questa colonna contiene informazioni sul KSA di cui all'articolo 255, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. Il KSA è espresso in percentuale (con due decimali).  Questa colonna non è compilata per la cartolarizzazione di passività. Per la cartolarizzazione di attività, questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. |
| 0225 | **VOCI PER MEMORIA: RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI NELL'ESERCIZIO CORRENTE**  Articolo 110 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0230-0304 | **STRUTTURA DELLA CARTOLARIZZAZIONE**  Questo blocco di colonne contiene informazioni sulla struttura della cartolarizzazione in base alle posizioni in bilancio/fuori bilancio, ai segmenti (senior/mezzanine/prime perdite) e alla scadenza alla data di riferimento per le segnalazioni.  Per le cartolarizzazioni multi-seller è indicato soltanto l'importo corrispondente o attribuito all'ente segnalante. |
| 0230-0255 | **ELEMENTI IN BILANCIO**  Questo blocco di colonne contiene informazioni sugli elementi in bilancio ripartiti per segmento (senior/mezzanine/prime perdite). |
| 0230-0232 | **SENIOR** |
| 0230 | **IMPORTO**  Importo delle posizioni verso la cartolarizzazione senior ai sensi dell'articolo 242, punto 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0231 | **PUNTO DI ATTACCO (ATTACHMENT POINT) (%)**  Punto di attacco (%) di cui all'articolo 256, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0232 e 0252 | **CQS**  Classi di merito di credito (CQS) previste per gli enti che applicano il SEC‑ERBA (tabelle 1 e 2 dell'articolo 263 e tabelle 3 e 4 dell'articolo 264 del regolamento (UE) n. 575/2013). Queste colonne sono compilate per tutte le operazioni con rating, indipendentemente dal metodo applicato. |
| 0240-0242 | **MEZZANINE** |
| 0240 | **IMPORTO**  L'importo da segnalare comprende:   * posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine ai sensi dell'articolo 242, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013; * posizioni verso la cartolarizzazione aggiuntive che non sono definite all'articolo 242, punto 6, 17 o 18, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0241 | **NUMERO DI SEGMENTI**  Numero di segmenti mezzanine. |
| 0242 | **CLASSE DI MERITO DI CREDITO DEL SEGMENTO PIÙ SUBORDINATO**  CQS, determinata in conformità della tabella 2 dell'articolo 263 e della tabella 3 dell'articolo 264 del regolamento (UE) n. 575/2013, del segmento mezzanine più subordinato. |
| 0250-0252 | **PRIME PERDITE** |
| 0250 | **IMPORTO**  Importo del segmento prime perdite ai sensi dell'articolo 242, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0251 | **PUNTO DI DISTACCO (DETACHMENT POINT) (%)**  Il punto di distacco (%) di cui all'articolo 256, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0252 | **CQS** |
| 0254-0255 | **ECCESSO DI GARANZIA E FONDI DI RISERVA FINANZIATI**  Articolo 256, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013  Importi delle garanzie e dei fondi di riserva finanziati che non soddisfano la definizione di "segmento" di cui all'articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) 2017/2402, ma considerati segmenti ai fini del calcolo dei punti di attacco e di distacco a norma dell'articolo 256, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0254 | **IMPORTO** |
| 0255 | **DI CUI: SCONTO SUL PREZZO D'ACQUISTO NON RIMBORSABILE**  Articolo 2, punto 31, del regolamento (UE) 2017/2402.  Gli enti segnalano lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile a norma dell'articolo 269 bis, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 alla data di riferimento per le segnalazioni, rivisto al ribasso tenendo conto delle perdite subite, come indicato al secondo comma. Questa colonna è compilata solo se alla colonna 0040 è indicato "cartolarizzazione ammissibile di esposizioni deteriorate" o "cartolarizzazione non ammissibile di esposizioni deteriorate" |
| 0260-0287 | **ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI**  Questo blocco di colonne contiene informazioni riguardanti gli elementi fuori bilancio e i derivati prima dell'applicazione dei fattori di conversione, ripartiti per segmento (senior/mezzanine/prime perdite). |
| 0260 - 0285 | **SENIOR/MEZZANINE/PRIME PERDITE**  Qui si applicano gli stessi criteri di classificazione tra i segmenti e identificazione del punto di attacco, del numero di segmenti e del punto di distacco utilizzati per gli elementi in bilancio (cfr. istruzioni nelle colonne da 0230 a 0252). |
| 0287 | **MARGINE POSITIVO SINTETICO**  Articolo 242, punto 20, articolo 248, paragrafo 1, lettera e), e articolo 256, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Questa colonna è compilata solo se alla colonna 0110 è indicato "cedente". |
| 0290-0300 | **SCADENZA** |
| 0290 | **PRIMA DATA DI CHIUSURA PREVEDIBILE**  Probabile data di chiusura dell'intera cartolarizzazione, alla luce delle clausole contrattuali e delle condizioni finanziarie attualmente attese. Di norma è la data che cade per prima tra quelle indicate di seguito:  i) la prima data in cui può essere esercitata un'opzione clean-up call (ai sensi dell'articolo 242, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013), tenendo conto della scadenza della o delle esposizioni sottostanti e del relativo tasso atteso di rimborso anticipato o di potenziali attività di rinegoziazione;  ii) la prima data in cui il cedente può esercitare qualsiasi altra opzione call prevista dalle clausole contrattuali della cartolarizzazione che comporti il rimborso totale della cartolarizzazione.  Sono indicati il giorno, il mese e l'anno della prima data di chiusura prevista. Se disponibile è indicata la data esatta, altrimenti è indicato il primo giorno del mese. |
| 0291 | **OPZIONI CALL DEL CEDENTE INCLUSE NELL'OPERAZIONE**  Tipo di call pertinente per la prima data di chiusura prevista:   * opzione clean-up call che soddisfa i requisiti dell'articolo 244, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013; * altra opzione clean-up call; * altro tipo di opzione call. |
| 0300 | **DATA DI SCADENZA FINALE LEGALE**  Data in cui tutto il capitale e gli interessi della cartolarizzazione devono essere restituiti per legge (sulla base dei documenti dell'operazione).  Sono indicati il giorno, il mese e l'anno della data di scadenza finale legale. Se disponibile è indicata la data esatta, altrimenti è indicato il primo giorno del mese. |
| 0302-0304 | **VOCI PER MEMORIA** |
| 0302 | **PUNTO DI ATTACCO (ATTACHMENT POINT) DEL RISCHIO CEDUTO (%)**  I cedenti, e soltanto loro, segnalano il punto di attacco del segmento più subordinato ceduto a terzi, per le cartolarizzazioni tradizionali, o protetto da terzi, per le cartolarizzazioni sintetiche. |
| 0303 | **PUNTO DI DISTACCO (DETACHMENT POINT) DEL RISCHIO CEDUTO (%)**  I cedenti, e soltanto loro, segnalano il punto di distacco del segmento più senior ceduto a terzi, per le cartolarizzazioni tradizionali, o protetto da terzi, per le cartolarizzazioni sintetiche. |
| 0304 | **TRASFERIMENTO DEL RISCHIO CHIESTO DALL'ENTE CEDENTE (%)**  I cedenti, e soltanto loro, segnalano la perdita attesa (EL) più la perdita inattesa (UL) delle attività cartolarizzate trasferite a terzi in percentuale del totale della EL più la UL. Sono segnalate la EL e la UL delle esposizioni sottostanti, che sono poi assegnate tramite la cascata di cartolarizzazione ai rispettivi segmenti della cartolarizzazione. Per le banche che applicano lo SA, la EL è la rettifica di valore su crediti specifica delle attività cartolarizzate e la UL è il requisito patrimoniale delle esposizioni cartolarizzate. |

3.8.4. C 14.01 – Informazioni dettagliate sulle cartolarizzazioni (SEC DETAILS 2)

118. Il modello SEC DETAILS 2 è compilato separatamente per i seguenti metodi:

1) SEC-IRBA;

2) SEC-SA;

3) SEC-ERBA;

4) 1 250 %;

5) metodo della valutazione interna;

6) trattamento specifico per i segmenti senior delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate ammissibili.

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 0010 | **CODICE INTERNO**  Codice interno (alfanumerico) utilizzato dall'ente per identificare la cartolarizzazione. Il codice interno è associato all'identificativo dell'operazione di cartolarizzazione. |
| 0015 | **IDENTIFICATIVO UNICO**  Per le cartolarizzazioni emesse a partire dal 1º gennaio 2019, gli enti segnalano l'identificativo unico di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.  L'identificativo unico è segnalato sia per le posizioni del cedente/promotore sia per le posizioni degli investitori e non dovrebbe cambiare a seconda del livello della segnalazione (consolidato rispetto ai sottogruppi). Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), il LEI (primo elemento dell'identificativo unico) è rigorosamente definito come quello del "soggetto segnalante" quale definito all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402. In alcuni casi l'ente che effettua la segnalazione dei modelli COREP e il "soggetto segnalante" (ad esempio se si tratta del cedente o del promotore), in alcuni casi no. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, l'identificativo unico non può essere modificato dal soggetto segnalante, il che implica che non può essere modificato ai fini della segnalazione nei modelli COREP. |
| 0020 | **IDENTIFICATIVO DELLA CARTOLARIZZAZIONE**  Codice utilizzato per la registrazione legale della posizione verso la cartolarizzazione o dell'operazione di cartolarizzazione nel caso di diverse posizioni che possono essere segnalate nella stessa riga o, in sua mancanza, denominazione con la quale la posizione verso la cartolarizzazione o l'operazione di cartolarizzazione è nota sul mercato, o all'interno dell'ente in caso di cartolarizzazione interna o privata. Quando è disponibile il numero internazionale di identificazione dei titoli (International Securities Identification Number — ISIN), ossia nel caso di operazioni pubbliche, in questa colonna sono riportati i caratteri comuni a tutti i segmenti della cartolarizzazione. |
| 0310-0400 | **POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE**  Questo blocco di colonne contiene informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione suddivise in posizioni in bilancio/fuori bilancio e in segmenti (senior/mezzanine/prime perdite) alla data di riferimento per le segnalazioni. |
| 0310-0330 | **ELEMENTI IN BILANCIO**  Si applicano qui gli stessi criteri utilizzati per le colonne 0230, 0240 e 0250 del modello C 14.00 ai fini della classificazione nei segmenti. |
| 0340-0362 | **ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI**  Si applicano qui gli stessi criteri utilizzati per le colonne da 0260 a 0287 del modello C 14.00 ai fini della classificazione nei segmenti. |
| 0351 e 0361 | **RW CORRISPONDENTE AL FORNITORE DELLA PROTEZIONE/ALLO STRUMENTO DI PROTEZIONE**  % di ponderazione del rischio (RW) del garante ammissibile o % di ponderazione del rischio del corrispondente strumento che fornisce protezione del credito conformemente all'articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0362 | **MARGINE POSITIVO SINTETICO**  Articolo 242, punto 20, articolo 248, paragrafo 1, lettera e), e articolo 256, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Questa colonna è compilata solo se alla colonna 0110 è indicato "cedente". |
| 0370-0400 | **VOCI PER MEMORIA: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE**  Questo blocco di colonne contiene informazioni aggiuntive riguardanti gli elementi fuori bilancio e i derivati totali (già segnalati nelle colonne 0340-0361 in base a una ripartizione differente). |
| 0370 | **SOSTITUTI DEL CREDITO DIRETTI (DCS)**  Questa colonna serve per le posizioni verso la cartolarizzazione detenute dal cedente e garantite tramite sostituti del credito diretti (direct credit substitutes, DCS).  Conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 575/2013 sono considerati sostituti del credito diretti (DCS) i seguenti elementi fuori bilancio a rischio pieno:  *- garanzie che assumono la forma di sostituti del credito;*  *- lettere di credito standby irrevocabili che assumono la forma di sostituti del credito.* |
| 0380 | **IRS / CRS**  IRS significa "contratti swap su tassi di interesse"; CRS significa "contratti swap su valuta". Tali derivati sono elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0390 | **LINEE DI LIQUIDITÀ**  Linee di liquidità ai sensi dell'articolo 242, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0400 | **ALTRO**  Elementi fuori bilancio restanti. |
| 0411 | **VALORE DELL'ESPOSIZIONE**  Questa informazione è correlata strettamente alla colonna 0180 del modello CR SEC. |
| 0420 | **(-) VALORE DELL'ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI**  Questa informazione è correlata strettamente alla colonna 0190 del modello CR SEC.  In questa colonna è segnalato un importo negativo. |
| 0430 | **IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE**  Questa colonna contiene informazioni sull'importo dell'esposizione ponderato per il rischio prima dell'applicazione del massimale alle posizioni verso la cartolarizzazione calcolate conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.    Per le cartolarizzazioni contenute nel portafoglio di negoziazione, è segnalato:   * l'RWEA relativo al rischio specifico, determinato come 12,5 volte il requisito di fondi propri segnalato rispettivamente nella colonna 0570 di MKR SA SEC o nelle colonne 0410 e 0420 (pertinente per il requisito di fondi propri) di MKR SA CTP, se l'ente applica il metodo standardizzato semplificato per il rischio di mercato, * la somma del valore assoluto di tutte le sensibilità ponderate della cartolarizzazione ai fattori di rischio, determinato ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di differenziali creditizi per le cartolarizzazioni non incluse nell'ACTP, o il rischio di differenziali creditizi per le cartolarizzazioni nell'ACTP, se l'ente applica l'ASA o l'AIMA. |
| 0431 | **(−) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO**  Articoli 267 e 269 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0432 | **(−) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE GENERALE**  Articoli 268 e 269 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0440 | **IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE**  Questa colonna contiene informazioni sull'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dopo l'applicazione del massimale alle posizioni verso la cartolarizzazione calcolate conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Per le cartolarizzazioni contenute nel portafoglio di negoziazione, è segnalato:   * l'RWEA relativo al rischio specifico, determinato come 12,5 volte il requisito di fondi propri segnalato rispettivamente nella colonna 0570 di MKR SA SEC o nelle colonne 0410 e 0420 (pertinente per il requisito di fondi propri) di MKR SA CTP, se l'ente applica il metodo standardizzato semplificato per il rischio di mercato, * la somma del valore assoluto di tutte le sensibilità ponderate della cartolarizzazione ai fattori di rischio, determinato ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di differenziali creditizi per le cartolarizzazioni non incluse nell'ACTP, o il rischio di differenziali creditizi per le cartolarizzazioni nell'ACTP, se l'ente applica l'ASA o l'AIMA. |
| 0441-0444 | **OUTPUT FLOOR S-TREA**  Per gli enti soggetti all'output floor ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'importo complessivo standardizzato dell'esposizione al rischio (S-TREA) calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 5. |
| 0441 | **PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE**  Lo S-TREA prima dell'applicazione del massimale alle posizioni verso la cartolarizzazione calcolate conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Per le cartolarizzazioni contenute nel portafoglio di negoziazione, è segnalato:   * l'RWEA relativo al rischio specifico, determinato come 12,5 volte il requisito di fondi propri segnalato rispettivamente nella colonna 0570 di MKR SA SEC o nelle colonne 0410 e 0420 (pertinente per il requisito di fondi propri) di MKR SA CTP, se l'ente applica il metodo standardizzato semplificato per il rischio di mercato, * la somma del valore assoluto di tutte le sensibilità ponderate della cartolarizzazione ai fattori di rischio, determinato ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di differenziali creditizi per le cartolarizzazioni non incluse nell'ACTP, o il rischio di differenziali creditizi per le cartolarizzazioni nell'ACTP, se l'ente applica l'ASA.  |  | | --- | | **Testo esplicativo a fini di consultazione**  Per motivi di semplicità, e nonostante il fatto che non rispecchi le differenze tra il calcolo dello S-TREA e dell'U-TREA (cfr. le nuove colonne seguenti), sia gli enti che applicano l'ASA sia gli enti che applicano l'AIMA sono invitati a comunicare semplicemente la somma delle sensibilità ponderate determinate sulla base dell'SbM per il rischio di differenziali creditizi della cartolarizzazione. A causa delle norme in materia di output floor, sia gli enti che applicano l'ASA sia quelli che applicano l'AIMA dovrebbero disporre di tale valore senza ulteriori sforzi. | |
| 0442 | **(−) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO**  Riduzione dello S-TREA dovuta al massimale del fattore di ponderazione del rischio conformemente all'articolo 267 e all'articolo 269 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0443 | **(−) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE GENERALE**  Riduzione dello S-TREA dovuta al massimale globale conformemente all'articolo 268 e all'articolo 269 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0444 | **DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE**  Questa colonna contiene informazioni sullo S-TREA dopo l'applicazione dei massimali alle posizioni verso la cartolarizzazione calcolate conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Per le cartolarizzazioni contenute nel portafoglio di negoziazione, è segnalato:   * l'RWEA relativo al rischio specifico, determinato come 12,5 volte il requisito di fondi propri segnalato rispettivamente nella colonna 0570 di MKR SA SEC o nelle colonne 0410 e 0420 (pertinente per il requisito di fondi propri) di MKR SA CTP, se l'ente applica il metodo standardizzato semplificato per il rischio di mercato, * la somma del valore assoluto di tutte le sensibilità ponderate della cartolarizzazione ai fattori di rischio, determinato ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di differenziali creditizi per le cartolarizzazioni non incluse nell'ACTP, o il rischio di differenziali creditizi per le cartolarizzazioni nell'ACTP, se l'ente applica l'ASA. |
| 0447-04xx | **VOCI PER MEMORIA** |
| 0447 | **IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO SECONDO IL SEC-ERBA**  Articoli 263 e 264 del regolamento (UE) n. 575/2013. Questa colonna è compilata solo per le operazioni con rating prima dell'applicazione del massimale e non è compilata per le operazioni nell'ambito del SEC-ERBA. |
| 0448 | **IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO SECONDO IL SEC-SA**  Articoli 261 e 262 del regolamento (UE) n. 575/2013. Questa colonna è compilata prima dell'applicazione del massimale e non è compilata per le operazioni nell'ambito del SEC-SA. |
| 0451-0453 | **OUTPUT FLOOR: RWEA RELATIVO ALL'IMPATTO DELL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 465, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013**  La differenza tra l'importo dell'RWEA calcolato senza applicare le disposizioni transitorie e l'importo dell'RWEA calcolato applicando le disposizioni transitorie è segnalata per ciascuno dei tre metodi: SEC-IRBA, metodo di valutazione interna e trattamento specifico dei segmenti senior nelle cartolarizzazioni SPE qualificate. |
| 0450-0470 | **POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE — PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE** |
| 0500 | **CTP O NON CTP?**  Gli enti utilizzano una delle seguenti diciture:  "CTP" - portafoglio di negoziazione di correlazione;  "Non-CTP". |

1. Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35). [↑](#footnote-ref-1)
2. Gli "enti autonomi" non fanno parte di un gruppo né si consolidano nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri. [↑](#footnote-ref-2)